SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2002, n. **21.**

Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 2000), ed in particolare l'articolo 13;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte;

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, recante disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via cavo;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante disposizioni concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n. 66 del 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) «diritti speciali»: i diritti concessi ad un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a due o più il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attività, o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

c) «diritti esclusivi»: i diritti concessi a una impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica;

d) «rete pubblica di telecomunicazione»: una rete di telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

e) «rete televisiva via cavo»: una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la distribuzione di segnali televisivi al pubblico;

f) «organismo titolare di diritti speciali od esclusivi»: un ente pubblico o privato, comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, nonché per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;

g) «organismo avente notevole forza di mercato»: un organismo che detenga oltre il 25 per cento della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico nel quale è autorizzato ad operare. L'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può

comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota uguale od inferiore al 25 per cento disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25 per cento non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato;

h) «servizi di telefonia vocale pubblica»: la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni sia reti televisive via cavo, qualora detti organismi:

a) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;

b) siano stati notificati alla Commissione europea dall'Autorità tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale pubblica;

c) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi.

2. Il presente decreto non si applica alle sperimentazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997.

Art. 3.

Separazione societaria

1. Gli organismi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a costituire società separate per lo svolgimento delle rispettive attività, anche interamente controllate dai medesimi organismi.

Art. 4.

Vigilanza

1. L'Autorità vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente decreto legislativo.

2. In caso di violazioni di ordini e diffide impartite in relazione alle norme del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 5.

Disciplina di adeguamento

1. L'Autorità, qualora ravvisi che nel territorio nazionale esiste una concorrenza sufficiente nella fornitura dell'infrastruttura a livello locale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, provvede a darne informazione alla Commissione europea, mediante una descrizione particolareggiata della situazione del mercato.

2. L'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, può essere modificato a seguito della decisione assunta dalla Commissione europea sull'opportunità di sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/64/CE.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e,* ad interim, *Ministro degli affari esteri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— L'art. 13 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2000», è il seguente:

«Art. 13 *(Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo: criteri di delega)*. — 1. L'attuazione della direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti televisive via cavo quando detti organismi:

1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;

2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di telefonia vocale pubblica;

3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo installata sulla base di diritti speciali od esclusivi;

b) prevedere la possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della Commissione europea assunte ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, della direttiva».

Nota all'art. 1:

— L'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione».

Nota all'art. 2:

— L'art. 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante: «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», è il seguente:

«Art. 6 *(Sperimentazione)*. — 1. La sperimentazione è subordinata, ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 20, comma 6, del regolamento, al rilascio, da parte dell'Autorità, di un'autorizzazione provvisoria che:

a) non prefigura alcun titolo per l'ottenimento di un successivo provvedimento di licenza individuale per l'offerta al pubblico del servizio a fini commerciali;

b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di servizio né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;

c) può prevedere, a causa della generale limitatezza della risorsa spettrale disponibile per i servizi di telecomunicazioni, l'espletamento della sperimentazione in regime di co-utenza di frequenze;

d) deve garantire la disponibilità della numerazione necessaria;

e) ha durata limitata nel tempo ed, in ogni caso, questa può essere fissata fino ad un periodo massimo di sei mesi a partire dal giorno di effettiva disponibilità di tutte le risorse necessarie per l'espletamento della sperimentazione;

f) all'atto della richiesta, unitamente all'estensione dell'area operativa, alle modalità di esercizio, alla tipologia ed alla consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, l'operatore deve indicare il carattere sperimentale del servizio;

g) può non comportare oneri per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;

h) non consente alcuna pubblicità né alcuna offerta commerciale del servizio al pubblico durante tutto il periodo della sperimentazione, che pertanto deve intendersi tecnica;

i) obbliga il titolare a comunicare all'Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione provvisoria gli interessati con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi CEE sono tenuti alla presentazione all'autorità di una domanda contenente gli elementi di cui all'allegato *E*.

3. Alla domanda di autorizzazione provvisoria deve essere acclusa la documentazione di cui all'art. 3, comma 2.

4. La sperimentazione non può essere avviata prima del rilascio dell'autorizzazione provvisoria.

5. L'autorità decide sul rilascio dell'autorizzazione provvisoria nei modi e nei tempi previsti dall'art. 6, comma 13, lettere *a)* e *b)*, del regolamento e con le modalità di cui all'art. 3, commi 5 e 6.

6. Il titolare di un'autorizzazione provvisoria è tenuto ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, ove applicabili e compatibili con la tipologia della sperimentazione

7. Un'autorizzazione provvisoria è rinnovabile, dietro motivata e documentata richiesta da trasmettere all'Autorità a cura dell'organismo almeno trenta giorni prima della scadenza, previo parere positivo sulla sussistenza delle motivazioni addotte da parte dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 1, commi 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è il seguente:

«30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/64/CE della Commissione del 23 giugno 1999 che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte, è il seguente:

«Sentite le osservazioni dei terzi interessati, la Commissione decide, entro un termine ragionevole, se sia opportuno sopprimere l'obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte nello Stato membro interessato».

02G0050

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Falcade e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Falcade (Belluno) ed il sindaco, nella persona del sig. Claudio Costa;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 2 del 18 gennaio 2002, da sette consiglieri su dodici assegnati al comune di Falcade;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Falcade (Belluno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Sacchi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Falcade (Belluno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Claudio Costa.

Successivamente, in data 4 gennaio 2002, sette consiglieri su dodici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 2 del 18 gennaio 2002 da sette componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Belluno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 166/13-4 Div. Gab. del 22 gennaio 2002 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Falcade (Belluno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Sacchi.

Roma, 6 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02631

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di San Lupo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Lupo (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Lupo (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Giangregorio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Lupo (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 4 febbraio 2002, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 201/Gab.13.63.1 del 5 febbraio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Lupo (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Giangregorio.

Roma, 13 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Suelli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Suelli (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Suelli (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Pasqua Cosenza è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Suelli (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 gennaio 2002, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 73/Serv.-Aut.Loc. del 28 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Suelli (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Pasqua Cosenza.

Roma, 13 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02598

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di San Felice del Molise e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Felice del Molise (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Felice del Molise (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca D'Alessandro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Felice del Molise (Campobasso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 gennaio 2002, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Campobasso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 225/13-3/64/Gab. del 30 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Felice del Molise (Campobasso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca D'Alessandro.

Roma, 13 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02599

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Bairo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Bairo (Torino) ed il sindaco nella persona del sig. Danilo Sassoé-Pognetto;

Considerato che, in data 27 dicembre 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bairo (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Silvana Elena Coviello è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bairo (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Danilo Sassoé-Pognetto.

Il citato amministratore, in data 27 dicembre 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato, disponendone, nel contempo, con provvedimento numero Gab. 02000076 del 17 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bairo (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Silvana Elena Coviello.

Roma, 13 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02600

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Vigonza e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Vigonza (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vigonza (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luca Marchese è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vigonza (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, acquisite al protocollo dell'ente in data 11 febbraio 2002.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 496/Div. Gab. del 12 febbraio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vigonza (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luca Marchese.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02630

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Durazzano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Durazzano (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Durazzano (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Elvira Nuzzolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Durazzano (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 15 febbraio 2002, da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 268/Gab.13.28.1 del 15 febbraio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Durazzano (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Elvira Nuzzolo.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02632

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallanzengo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Vallanzengo (Biella) ed il sindaco nella persona del sig. Felice Gilardi;

Considerato che, in data 15 febbraio 2002, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Vallanzengo (Biella) è sciolto.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vallanzengo (Biella) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Felice Gilardi.

Il citato amministratore, in data 15 febbraio 2002, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vallanzengo (Biella).

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02633

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelcucco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Castelcucco (Treviso) ed il sindaco nella persona del dott. Giuseppe Pivetta;

Considerato che, in data 15 gennaio 2002, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelcucco (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Sabina Madaro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelcucco (Treviso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Giuseppe Pivetta.

Il citato amministratore, in data 15 gennaio 2002, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Treviso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 405/02/Gab. del 6 febbraio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelcucco (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Sabina Madaro.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A02634

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 21 febbraio 2002.

Modalità di erogazione per l'anno 2002 dei trasferimenti erariali ed altre assegnazioni a favore degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: «Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed all'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i contribuiti erariali sono erogati secondo le modalità individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;

Considerata la necessità di individuare le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali a favore degli enti locali disposti dal Ministero dell'interno;

Rilevata la necessità, inoltre, di individuare le modalità di erogazione della quota di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF per l'anno 2002 di cui all'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'erogazione per il 2002 da parte del Ministero dell'interno a favore degli enti locali dei trasferimenti erariali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di ulteriori trasferimenti o assegnazioni previste da altre disposizioni normative. Le disposizioni si applicano agli enti locali per i quali non sia prevista una differente disciplina.

Art. 2.

Modalità di erogazione di trasferimenti correnti e di contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo

1. I contributi di cui all'art. 34, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi, rispettivamente, al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contribuiti a valore sui fondi per il federalismo amministrativo sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre.

Art. 3.

Modalità di erogazione di trasferimenti a sostegno di investimenti

1. I contributi di cui all'art. 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, sono erogati in due rate, rispettivamente per il sessanta per cento entro il mese di maggio e per il saldo entro il mese di ottobre.

Art. 4.

Modalità di erogazione di trasferimenti in conto capitale

1. I contributi di cui all'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti, ed i contributi a questi assimilati sono erogati in unica rata entro il mese di giugno.

Art. 5.

Modalità di erogazione di altri trasferimenti

1. I contributi di cui all'art. 9, comma 4, lettera *c)*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, relativi al finanziamento dell'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno.

2. I contributi previsti da altre disposizioni normative sono erogati dal Ministero dell'interno, se non diversamente disciplinato, in unica rata entro il mese di giugno o successivamente nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione non siano disponibili.

Art. 6.

Modalità di erogazione della quota di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF

1. Per l'anno 2002 le somme da attribuire ai comuni a titolo di compartecipazione comunale al gettito dell'IRPEF, di cui all'art. 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono erogate in due rate, rispettivamente entro i mesi di marzo e luglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2002

Il Ministro dell'interno
SCAJOLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

02A02652

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 febbraio 2002.

Individuazione delle manifestazioni da collegare alle lotterie nazionali dell'anno 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 2002 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali;

Considerato, altresì, che al fine di ottimizzare i risultati delle lotterie si è ritenuto opportuno prevedere le lotterie tradizionali di più consolidata conoscenza e di maggiore percezione (Viareggio, Agnano, Monza, Venezia, Merano ed Italia) abbinate ad altre manifestazioni al fine di garantire la partecipazione delle realtà locali, di eventi con finalità sociali e culturali e di realizzarne, altresì, una equilibrata ripartizione geografica;

Visti i pareri della Commissione 6ª finanze e tesoro del Senato e della Commissione 6ª finanze della Camera dei deputati;

Decreta:

Sono individuati i seguenti raggruppamenti di manifestazioni da collegare alle lotterie nazionali dell'anno 2002:

1.

Festival della Canzone Italiana di Sanremo;

Carnevale di Viareggio;

Carnevali di Putignano e Dauno.

2.

Gran Premio di Agnano;
Gran Premio di F.1 - San Marino di Imola;
Maratona di Roma.

3.

Gran Premio Formula 3 di Monza;
Infiorata di Noto;
Quintana di Foligno;
Giro dell'Ossola.

4.

Regata Storica di Venezia;
Giostra della Quintana di Ascoli Piceno;
Rally di Udine.

5.

Concorso Miss Italia di Salsomaggiore;
Gran Premio di Merano;
«Festival di Napoli»;
Maratona d'Italia.

6.

Lotteria Italia, con manifestazione televisiva abbinata;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2002

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 258

02A02645

DECRETO 8 febbraio 2002.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria del Festival di Sanremo, del Carnevale di Viareggio e dei Carnevali di Putignano e Dauno - 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale in data 7 febbraio 2002 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2002;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria del Festival di Sanremo, del Carnevale di Viareggio e dei Carnevali di Putignano e Dauno, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in euro 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, del Carnevale di Viareggio e dei Carnevali di Putignano e Dauno - manifestazione 2002, con inizio il 21 gennaio 2002, avrà termine il 10 marzo 2002.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 10 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di 1 milione di euro.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di mercoledì 6 marzo 2002.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi, entro le ore 15 di venerdì 8 marzo 2002.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 10 marzo 2002 alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 10 marzo 2002 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di esse sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi quattro biglietti estratti vincenti con la canzone vincitrice del «Festival della Canzone Italiana di Sanremo», con il carro vincitore del Carnevale di Viareggio e con i carri vincitori del Carnevale di Putignano e del Carnevale Dauno.

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie a prova dell'avvenuto svolgimento delle manifestazioni, iniziando dal biglietto abbinato alla canzone vincitrice del «Festival della Canzone Italiana di Sanremo», al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carro vincitore del Carnevale di Viareggio; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carro vincitore del Carnevale di Putignano ed il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato al carro vincitore del Carnevale di Dauno.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman o dalla dott.ssa Carmela Maresca, entrambe direttori amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 febbraio 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 1º marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 321

02A02646

DECRETO 27 febbraio 2002.

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2002.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di Governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel citato art. 5, comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 2002;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2002, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2002 = 1,02;

per l'anno 2001 = 1,05;

per l'anno 2000 = 1,08;

per l'anno 1999 = 1,10;

per l'anno 1998 = 1,12;

per l'anno 1997 = 1,15;

per l'anno 1996 = 1,18;

per l'anno 1995 = 1,22;

per l'anno 1994 = 1,26;

per l'anno 1993 = 1,28;

per l'anno 1992 = 1,29;

per l'anno 1991 = 1,32;

per l'anno 1990 = 1,38;

per l'anno 1989 = 1,45;

per l'anno 1988 = 1,51;

per l'anno 1987 = 1,63;

per l'anno 1986 = 1,76;

per l'anno 1985 = 1,89;

per l'anno 1984 = 2,01;

per l'anno 1983 = 2,14;

per l'anno 1982 e anni precedenti 2,26.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2002

Il capo del dipartimento: TINO

02A02649

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 febbraio 2002.

Modifiche al decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 467, di individuazione dei programmi nazionali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2000, n. 337, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 374, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2000, «Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

Visto il decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 4 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, il 17 luglio 2001, registro n. 5, foglio n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, di definizione dei programmi e delle azioni di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti;

Considerato che all'art. 1 del decreto ministeriale n. 467 del 2001 sono elencati i programmi di rilievo nazionale ammessi a finanziamento e che negli allegati 1 e 2 dello stesso decreto sono identificati i singoli soggetti attuatori;

Considerato che il servizio competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha esaminato i programmi ed i relativi progetti proposti al finanziamento in relazione alla effettiva ed immediata attuazione degli stessi;

Atteso che a seguito dell'istruttoria interna svolta dal competente servizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si ritiene necessario apportare modifiche ed integrazioni agli allegati;

Atteso inoltre che tali modifiche o integrazioni devono rispettare le dotazioni finanziarie assegnate ai singoli programmi di rilievo nazionale ed in particolare:

1) programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni: lire 50.000 milioni;

2) programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei «Meccanismi di Kyoto»: lire 35.000 milioni.

Considerato l'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale n. 467 del 2001 prevede che «Con decreto del Ministero dell'ambiente potranno essere apportate, su richiesta dei soggetti pubblici responsabili, modifiche ed integrazioni agli elenchi di cui agli allegati 1 e 2, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate ad ogni programma di rilievo nazionale»;

Considerato che le modifiche ed integrazioni da apportare si riflettono in una nuova definizione degli elenchi di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 467, in modo particolare per quanto riguarda i pro-

grammi di cooperazione internazionale nell'ambito dei «Meccanismi di Kyoto» nel rispetto delle dotazioni finanziarie assegnate a tale azione;

Considerato il soggetto pubblico responsabile per tali programmi è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e che è il medesimo titolato a proporre eventuali integrazioni o modifiche ai citati allegati;

Ritenuto, pertanto, necessario apportare le necessarie modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale n. 467 del 2001;

Visto il D.D. 28 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2001, con cui è stata concessa una proroga del termine di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 467/PIA/DEC/2001 del 4 giugno 2001 fissando tale termine al 15 novembre 2001;

Visto il decreto GAB/DEC/0089/2001 del 3 maggio 2001, così come modificato dal GAB/DEC/122/2001 del 5 settembre 2001, con cui sono stati assegnati i programmi e le relative risorse finanziarie al servizio per la protezione internazionale dell'ambiente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Decreta:

Art. 1.

Programma di cui all'allegato 1

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 467, sono apportate le sottostanti modifiche all'allegato 1 dello stesso decreto:

nel programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni sono cancellati i sottoprogrammi:

2/*a* «Programma di riduzione delle emissioni di gas climalteranti nelle industrie chimiche»;

2/*g* «Proseguimento progetto di ambientalizzazione dell'edificio della Farnesina con sperimentazione di una cella a combustibile per la produzione di energia»;

3/*g* «Prosecuzione delle attività nell'ambito del settore dei trasporti avviate con l'accordo con la regione Veneto del 23 giugno 2000».

2. A seguito delle suddette modifiche la tabella relativa di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 467 del 2001 non subisce variazioni nell'entità di risorse assegnate ad ogni singolo sottoprogramma.

Art. 2.

Programma di cui all'allegato 2

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale 4 giugno 2001, n. 467, sono apportate le sottostanti modifiche all'allegato 2 dello stesso decreto:

A) nei programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei «Meccanismi di Kyoto» sono cancellati i seguenti sottoprogrammi:

1/*b* progetto Eco-City - Torino Nanchino;

1/*c* prosecuzione Progetto di joint-venture italocinese per la costruzione di pannelli fotovoltaici;

2/*a* realizzazione di una centrale termoelettrica cogenerativa da 280 MW;

3/*a* progetto pilota per la rapida valutazione del rischio ambientale e sanitario nel bacino del basso Danubio di cui alla Letter of understanding firmata a Roma il 20 ottobre 2000;

3/*b* progetto pilota per lo sviluppo sostenibile di Timisoara;

5/*a* progetto TUCUMAN;

6/*a* elettrodotto da 500 kV, 1.100 km Serra de Mesa-Gobernador;

7/*a* programma per il miglioramento della combustione nella centrale termoelettrica di Santa-Cruz del Norte;

B) in sostituzione dei precedenti sono inseriti i seguenti sottoprogrammi:

1/*b* progetto di mobilità sostenibile;

1/*c* progetto di promozione nell'uso delle energie rinnovabili;

1/*d* progetti specifici per la riduzione dei GHG;

1/*e* progetto di agricoltura sostenibile e uso delle biomasse;

2/*a* aggiornamento del Master Plan per la protezione ambientale ed il risparmio energetico del comune di Dobric;

2/*b* studio di fattibilità e progetto preliminare per la fornitura di acqua ed energia rinnovabile;

2/*c* progetto pilota per la gestione integrata del rischio ambientale e sanitario nel bacino del basso Danubio;

3/*a* progettazione del centro intermodale logistico di Timisoara;

3/*b* studio di fattibilità per la realizzazione di una piattaforma per la selezione preliminare dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e realizzazione dell'impianto per il recupero energetico;

4/*a* progetto di piantagione forestale e valorizzazione energetica delle biomasse nell'ambito del ciclo della lavorazione del legno;

5/*a* progetto pilota e master plan per il risanamento della rete idrica ed il risparmio energetico nella città di Santiago de Cuba;

7/*a* progetto di piantagione forestale e valorizzazione energetica delle biomasse nell'ambito del ciclo della lavorazione del legno;

C) nell'allegato 2 del decreto ministeriale n. 467 del 2001 sono, inoltre, inseriti:

C1) sottoprogramma 8 - «Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica slovena»:

8/*a* recupero energetico di scarti di lavorazione;

C2) sottoprogramma 9 - «Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica croata»:

9/*a* gestione energetica: utilizzo di fonti di energia rinnovabili e recupero ambientale;

9/*b* studio di fattibilità per la ristrutturazione energetico-ambientale del sistema di teleriscaldamento della città di Rjeka;

9/*c* modello di gestione ambientale integrata dell'isola di Mljet: modello di sviluppo sostenibile integrato per rifiuti e fonti di energia rinnovabile.

2. A seguito delle suddette modifiche la tabella relativa di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 467 del 2001 viene così ridefinita, fermo restando l'ammontare complessivo di risorse assegnate al programma di cooperazione internazionale, pari a lire 35.000 milioni:

PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEI «MECCANISMI DI KYOTO»

1)	Repubblica popolare di Cina, per lo sviluppo dei programmi previsti dall'accordo di cooperazione tra il Ministero dell'ambiente italiano e quello cinese	16.400 milioni
2)	Bulgaria, per lo sviluppo dei programmi previsti dall'accordo di cooperazione tra il Ministero dell'ambiente italiano e quello bulgaro	3.200 milioni
3)	Romania, per la prosecuzione del programma di cooperazione ambientale . .	6.400 milioni
4)	Argentina, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente argentino	1.500 milioni
5)	Cuba, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente cubano	1.500 milioni
6)	Egitto, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente egiziano	2.500 milioni
7)	Brasile, per lo sviluppo dei programmi avviati con il Ministero dell'ambiente brasiliano	1.000 milioni
8)	Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica slovena	300 milioni
9)	Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica croata	2.200 milioni

L'allegato 2 al decreto ministeriale n. 467 del 2001 risulta così modificato:

PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELL'AMBITO DEI «MECCANISMI DI KYOTO»

N.	Programmi di intervento	Soggetti pubblici responsabili dell'attuazione
1	*Prosecuzione delle attività di cooperazione internazionale con la Repubblica popolare cinese*	
1/*a*	Integrazione attività nell'ambito dell'Accordo Ministero ambiente I.C.E.	Ministero ambiente
1/*b*	Progetto di mobilità sostenibile . .	Ministero ambiente
1/*c*	Progetto di promozione nell'uso delle energie rinnovabili	Ministero ambiente
1/*d*	Progetti specifici per la riduzione dei GHG	Ministero ambiente
1/*e*	Progetto di agricoltura sostenibile e uso delle biomasse	Ministero ambiente
2	*Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica bulgara*	
2/*a*	Aggiornamento del Master Plan per la protezione ambientale ed il risparmio energetico del comune di Dobric	Ministero ambiente
2/*b*	Studio di fattibilità e Master Plan per lo sviluppo di un servizio integrato delle acque	Ministero ambiente
2/*c*	Progetto pilota per la gestione integrata del rischio ambientale e sanitario nel bacino del basso Danubio	Ministero ambiente
3	*Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica rumena*	
3/*a*	Progettazione del centro intermodale logistico di Timisoara . . .	Ministero ambiente
3/*b*	Studio di fattibilità per la realizzazione di una piattaforma per la selezione preliminare dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e realizzazione dell'impianto per il recupero energetico	Ministero ambiente

N.	Programmi di intervento	Soggetti pubblici responsabili dell'attuazione
4	*Programma di cooperazione internazionale con la Repubblica federale argentina*	
4/*a*	Progettazione di forestazione e valorizzazione energetica nell'ambito del ciclo di lavorazione del legno	Ministero ambiente
5	*Programma di cooperazione internazionale con Cuba*	
5/*a*	Progetto pilota e Master Plan per il risanamento della rete idrica ed il risparmio energetico nella città di Santiago di Cuba	Ministero ambiente
6	*Programma di cooperazione internazionale con l'Egitto*	
6/*a*	Costruzione di una centrale elettrica alimentata a gas naturale costituita da due unità vapore da circa 340 MW ognuna	Ministero ambiente
7	*Programma di cooperazione internazionale con il Brasile*	
7/*a*	Progetto di forestazione e valorizzazione energetica nell'ambito del ciclo di lavorazione del legno	Ministero ambiente
8	*Programma di cooperazione internazionale con la Slovenia*	
8/*a*	Recupero energetico di scarti di lavorazioni	Ministero ambiente
9	*Programma di cooperazione internazionale con la Croazia*	
9/*a*	Gestione energetica: utilizzo di fonti di energia rinnovabili e recupero ambientale	Ministero ambiente
9/*b*	Studio di fattibilità per la ristrutturazione energetico-ambientale del sistema di teleriscaldamento della città di Rjeka	Ministero ambiente
9/*c*	Gestione ambientale integrata dell'isola di Mljet: modello di sviluppo integrato sostenibile	Ministero ambiente

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 96

02A02648

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 febbraio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota.

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia:

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Siracusa nel giorno 2 febbraio 2002.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione e derattizzazione dei locali dell'Ufficio di cui al punto 1.1 nel giorno a fianco indicato, il medesimo Ufficio non ha operato per consentirne i relativi interventi.

Quanto sopra premesso, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 13 febbraio 2002

Il direttore regionale: DI GIUGNO

02A02592

PROVVEDIMENTO 26 febbraio 2002.

Assegnazione per la registrazione degli atti pubblici e scritture private autenticate all'ufficio locale di Torino 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. L'accoglimento dell'istanza presentata dal notaio Giovanni Liotta, per il tramite del consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, in cui chiede di essere assegnato alla competenza dell'ufficio locale di Torino 1, in quanto entrato in associazione con notaio attualmente già collegato con detto ufficio;

2. Pertanto a decorrere dall'11 marzo 2002 la competenza per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate del notaio Giovanni Liotta sono attribuite all'ufficio locale di Torino 1.

Motivazioni.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 10/2638/99 del 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, venivano istituiti in Torino quattro uffici circoscrizionali delle entrate, dei quali veniva determinata la competenza territoriale.

L'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto, nel disciplinare le materie già di spettanza degli uffici del registro, individuava come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiedere la registrazione dell'atto e prevedeva anche che la competenza poteva essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate, al fine di assicurare una distribuzione più equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali.

Con il decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e relativi allegati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1999, si procedeva alla suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino nel quattro uffici delle entrate, attivati a far data dal 26 novembre 1999 ed ulteriori proroghe.

L'art. 2 del sopra citato decreto prevedeva che i notai di nuova nomina, sarebbero stati assegnati direttamente all'ufficio locale di Torino 2;

La deroga all'art. 2 del sopracitato decreto, concernente la suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino, trova giustificazione in quanto trattasi di associazione con notaio attualmente già collegato con l'ufficio locale di Torino 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001;

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 11);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 7).

Torino, 26 febbraio 2002

Il direttore regionale: MAZZARELLI

02A02650

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 19 febbraio 2002.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto del 30 novembre 2001, relativa ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Viste le note n. 299 del 14 febbraio 2002 e n. 303 del 18 febbraio 2002 con le quali l'INPDAP ha segnalato e specificato ulteriori modifiche ed integrazioni da apportare all'allegato *A* del suddetto decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad ulteriore modifica ed integrazione dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è modificato come segue:

Le seguenti unità immobiliari sono eliminate:

Roma, via Stazzema, 20, foglio 265, particella 293 dal subalterno 501 al subalterno 530, di cui alla pag. 61 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma, Viarisio 2 - Pica 21 39 55 foglio 256, particella 1947 dal subalterno 1 al subalterno 15 di cui alle pagine 110 e 111 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma, Velieri 83 - pal. 7, sc. A B, foglio 1079, particella 429 dal subalterno 1 al subalterno 5 di cui alla pag. 74 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma, Pellaro 106 ed. C, foglio 97, particella 316 dal subalterno 1 al subalterno 10 di cui alla pag. 106 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma, Pellaro 106 ed. C, foglio 97, particella 316 subalterno 35 di cui alla pag. 106 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma, Pellaro 106 ed. C, foglio 97, particella 316 subalterno 62 di cui alla pagina 107 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma, Pellaro 106 ed. C, foglio 97, particella 316 subalterno 87 di cui alla pag. 107 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma, Pellaro 106 ed. D, foglio 97, particella 317 subalterni 1 e 2 di cui alla pag. 108 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma, Pellaro 106 ed. D, foglio 97, particella 317 subalterno 27 di cui alla pag. 108 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma, Pellaro 106 ed. D, foglio 97, particella 317 subalterno 54 di cui alla pag. 108 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma, Pellaro 106 ed. D, foglio 97, particella 317 subalterno 79 di cui alla pag. 109 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267.

Le seguenti unità immobiliari sono identificate al foglio 970 anziché al foglio 97:

Roma, Pellaro 106 ed. C, foglio 97, particella 316 dal subalterno 11 al subalterno 34, dal subalterno 36 al subalterno 61, dal subalterno 63 al subalterno 86 e dal subalterno 88 al subalterno 129 di cui alle pagine 106, 107 e 108 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Roma, Pellaro 106 ed. D, foglio 97, particella 317 dal subalterno 3 al subalterno 26, dal subalterno 28 al subalterno 53, dal subalterno 55 al subalterno 78 e dal subalterno 80 al subalterno 121 di cui alle pagine 108, 109 e 110 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267;

Art. 2.

L'allegato *A* al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è integrato come segue:

Comune	Indirizzo	U.I. non vend.	N. unità	Partita	Foglio	Particella	Sub
Roma	Stazzema 20 imm. 3	30	Sc. A int. 1		265	289	3
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. A int. 2		265	289	4
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. A int. 3		265	289	502
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. A int. 4		265	289	6
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. A int. 5		265	289	7
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. A int. 6		265	289	8
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. A int. 7		265	289	9
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. A int. 8		265	289	10
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. A int. 9		265	289	11
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. A int. 10		265	289	503
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. A int. 11		265	289	13
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. B int. 1		265	289	14
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. B int. 2		265	289	15
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. B int. 3		265	289	16
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. B int. 4		265	289	17
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. B int. 5		265	289	18
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. B int. 6		265	289	19
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. B int. 7		265	289	20
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. B int. 8		265	289	21
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. C int. 1		265	289	22
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. C int. 2		265	289	501
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. C int. 3		265	289	24
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. C int. 4		265	289	25
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. C int. 5		265	289	26
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. C int. 6		265	289	27
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. C int. 7		265	289	28
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. C int. 8		265	289	29
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. C int. 9		265	289	30
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. C int. 10		265	289	31
Roma	Stazzema 20 imm. 3		Sc. C int. 11		265	289	32
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	501
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	502
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	503
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	504
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 35		posto auto		256	1947	505
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	506
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	507
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	508
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	509
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	510
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	511
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	512
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	513
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	514
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	515
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	516
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	517
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	518

Comune	Indirizzo	U.I. non vend.	N. unità	Partita	Foglio	Particella	Sub
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	519
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	520
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	521
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	522
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	523
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	524
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	525
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	526
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	527
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	528
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	529
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	530
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	531
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	532
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	533
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	534
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	535
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	536
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	537
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	538
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	539
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	540
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	541
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	542
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	543
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	544
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	545
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	547
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	548
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	549
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	550
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	551
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	552
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	553
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	554
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	555
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	556
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	557
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	558
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	559
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	560
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	561
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	562
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	563
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	564
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	565
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	566
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	567
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	568
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	569
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	570
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	571

Comune	Indirizzo	U.I. non vend.	N. unità	Partita	Foglio	Particella	Sub
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	572
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	573
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	574
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	575
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	576
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	577
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	578
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	579
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	580
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	581
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	582
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	583
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	584
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	586
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	587
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	588
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	589
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	590
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	591
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	592
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	593
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	594
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	595
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	596
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	597
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	598
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	599
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	600
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	601
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	602
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	603
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	604
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	605
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	606
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	607
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	608
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	609
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	610
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	611
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	612
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	613
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	614
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	615
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	616
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	617
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	618
Roma	Viarisio 2 - Pica 21 39 55		posto auto		256	1947	619
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	1
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	2
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	3
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	4
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	5

Comune	Indirizzo	U.I. non vend.	N. unità	Partita	Foglio	Particella	Sub
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	6
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	7
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	8
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	9
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	10
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	11
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	12
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	13
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	14
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	15
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	17
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	18
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	19
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	20
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	21
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	22
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	23
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	24
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	25
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	26
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	27
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	28
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	29
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	30
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	31
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	32
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	33
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	34
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	35
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	36
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	37
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	38
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	39
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	40
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	41
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	42
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	43
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	44
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	45
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	46
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	47
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	48
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	49
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	50
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	51
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	52
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	53
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	54
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	55
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	56
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	57
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	58

Comune	Indirizzo	U.I. non vend.	N. unità	Partita	Foglio	Particella	Sub
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	59
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	60
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	61
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	62
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	63
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	64
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	65
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	66
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	67
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	68
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	69
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	70
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	71
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	72
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	73
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	74
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	75
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	76
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	77
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	78
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	79
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	80
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	81
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	82
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	83
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	84
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	85
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	86
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	87
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	88
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	89
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	90
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	91
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	92
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	93
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	94
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	95
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	96
Roma	Pellaro 106 ed. C e D		posto auto scop.		970	44	97
Genova	Via Antolini 24	36			38	904	1
Genova	Via Antolini 24				38	904	36
Genova	Ginestrato 20	64			35	981	137
Genova	Ginestrato 20				35	981	138
Genova	Ginestrato 20				35	981	139
Genova	Ginestrato 20				35	981	140
Genova	Ginestrato 20				35	981	141
Genova	Ginestrato 20				35	981	142
Genova	Ginestrato 20				35	981	143
Genova	Ginestrato 20				35	981	144
Genova	Ginestrato 20				35	981	145
Genova	Ginestrato 20				35	981	146
Genova	Ginestrato 20				35	981	147

Comune	Indirizzo	U.I. non vend.	N. unità	Partita	Foglio	Particella	Sub
Genova	Ginestrato 20				35	981	148
Genova	Ginestrato 20				35	981	149
Genova	Ginestrato 20				35	981	150
Genova	Ginestrato 20				35	981	151
Genova	Ginestrato 20				35	981	152
Genova	Ginestrato 20				35	981	153
Genova	Ginestrato 20				35	981	154
Genova	Ginestrato 20				35	981	155
Genova	Ginestrato 20				35	981	156

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il direttore: SPITZ

02A02651

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 14 febbraio 2002.

Forme di pubblicità adeguamento piano triennale - frazionamento incarichi di progettazione. (Determinazione n. 2/2002).

IL CONSIGLIO
DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

Con esposti presentati a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici venivano segnalati da alcuni consiglieri comunali comportamenti di una amministrazione comunale che si assumevano contrastanti con quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Tra le questioni segnalate assumono un particolare rilievo, in virtù del loro interesse generale, quelle inerenti:

1) le forme di pubblicità da seguire per l'adeguamento dell'elenco dei lavori previsti nel piano annuale e nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all'art. 14 della legge quadro;

2) l'affidamento ed il frazionamento degli incarichi di progettazione, con particolare riguardo alla possibilità per un'amministrazione di affidare all'esterno solo una parte dei servizi.

Ritenuto in diritto.

1. Per quanto concerne la prima questione, occorre preliminarmente far riferimento all'art. 14 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni che prevede una forma di pubblicità preventiva ed una successiva del programma triennale e dell'elenco annuale: al comma 2, ultimo periodo, si dispone che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici e al comma 11, secondo periodo, si dispone che i programmi e gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio che ne dà pubblicità.

Per quanto attiene l'adeguamento dell'elenco annuale, in particolare ai flussi di spesa, l'art. 8 del decreto ministeriale 21 giugno 2000 del Ministro dei lavori pubblici prevede un procedimento per fasi intermedie, attraverso procedure definite da ciascuna amministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa.

In particolare, la disposizione in oggetto precisa che «al fine di limitare la formazione dei residui passivi le amministrazioni operano le opportune compensazioni finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibilità sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell'elenco annuale procedono all'adeguamento dello stesso elenco, o, ove indispensabile, del programma triennale».

Con specifico riferimento al suddetto art. 8, il decreto ministeriale 4 agosto 2000 del Ministro dei lavori pubblici precisa che gli adeguamenti al pro-

gramma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano di norma di misure di pubblicità o adempimenti tali da comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei competenti organi e fermo restando che le integrazioni all'elenco annuale *di carattere sostanziale* devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste dalla legge (affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi, *ex* art. 14, comma 2, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e successiva integrazione di comunicazione all'Osservatorio).

Occorre pertanto definire quali possano essere le integrazioni di carattere sostanziale tali da comportare la necessità di procedere alla loro pubblicità: si ritiene, a titolo esemplificativo, che non occorre riattivare il procedimento di programmazione nell'ipotesi di riduzione di opere pubbliche finanziate con mutui della Cassa depositi e prestiti a seguito di reperimento di fondi propri, trattandosi di mera variazione sul tipo di finanziamento non incidente sulla conformazione dell'intervento da eseguire. Altrettanto dicasi nel caso di modifica dei finanziamenti relativi ad opere pubbliche già inserite nei suddetti piani annuali e triennali.

Non sembra invece corretto l'inserimento *ex novo* di altre opere, ancorché di modesto valore complessivo, senza riattivare la prescritta procedura e le relative misure di pubblicità, alla luce di quanto previsto dall'art. 14, comma 9, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni secondo cui l'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei relativi mezzi finanziari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie.

2. Per quanto riguarda la seconda questione, le problematiche relative all'affidamento e al frazionamento degli incarichi di progettazione sono state già trattate dall'Autorità con le determinazioni n. 6/99, n. 8/99 e n. 18/01, cui si rinvia.

Rimane ancora da analizzare la possibilità per un amministrazione di affidare all'esterno solo una parte dei servizi.

Al riguardo si osserva che l'art. 17 della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, a differenza del testo precedente (che faceva riferimento anche alle relative «parti») non dispone esplicitamente in merito.

Si osserva al riguardo che la possibilità di affidare all'esterno solo una parte dell'incarico non è intesa dalla normativa di cui alla legge quadro e relativo regolamento di attuazione nel senso di divieto di integrare il gruppo di progettazione interno con esperti esterni, quanto piuttosto nel senso di vietare l'affidamento della progettazione di strutture e impianti contemporaneamente a progettisti esterni ed interni.

Dal complesso delle disposizioni in materia si evince, tuttavia, il presupposto che la progettazione debba essere tendenzialmente unitaria; tale presupposto deriva dal costante riferimento, allorché si parla di progetto, al complesso unitario dello stesso in relazione anche all'insieme delle relative fasi progettuali.

Da ciò deriva che, in caso di frazionamento dell'incarico, deve essere data adeguata motivazione della scelta adottata.

Poiché la progettazione esecutiva di un intervento è un unico progetto, composto da più progetti specifici: architettonico, delle strutture, degli impianti, della sicurezza e di manutenzione, l'amministrazione potrebbe ritenere conveniente affidare all'interno, ad esempio, la progettazione architettonica, considerata la presenza negli organici di professionalità adeguate e scegliere di affidare all'esterno le progettazioni delle strutture, degli impianti, ecc., per la mancanza negli organici di professionalità specifiche, componendo il gruppo di progettazione con soggetti interni ed esterni, purché scelti a norma di legge e di regolamento.

L'affidamento degli incarichi a soggetti esterni deve in ogni caso rispettare il principio sancito dall'art. 62, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, secondo cui «la progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio».

Per gli affidamenti degli incarichi all'esterno, pertanto, devono essere adottate le procedure previste per l'importo totale degli incarichi da affidare.

Tenuto conto che i diversi aspetti tecnici che sono sempre coinvolti da ciascun progetto richiedono una visione unitaria, il legislatore, nel caso in cui il progetto preveda più prestazioni professionali specialistiche, ha prescritto (art. 17, comma 8, della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni) che nell'offerta debba essere sempre indicata «la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche».

Analogamente a quanto previsto per la cosiddetta progettazione integrale (art. 2, comma 1, lettera *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999), quindi, anche nella fattispecie in esame occorre individuare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni.

Vale comunque ricordare che, come specificato nella determinazione n. 13/2000, il ricorso ad affidamenti collettivi di un unico incarico è possibile nella sola ipotesi che i professionisti abbiano dato vita ad un raggruppamento o ad una associazione anche temporanea.

Dalle considerazioni svolte segue che:

1) gli adeguamenti al programma annuale che vengono progressivamente introdotti non necessitano di norma di misure di pubblicità o adempimenti tali da

comportare un riavvio del relativo procedimento, restando in ogni caso tale valutazione rimessa alla discrezionalità dei competenti organi e fermo restando che le integrazioni all'elenco annuale di carattere sostanziale devono in ogni caso adempiere alle misure di pubblicità previste dalla legge;

2) è possibile affidare all'esterno una parte della progettazione, purché venga data adeguata motivazione della scelta adottata e la progettazione non sia artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio (art. 62, comma 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e, analogamente a quanto previsto per la cosiddetta progettazione integrale (art. 17, comma 8, legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni), venga individuata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni.

Roma, 14 febbraio 2002

Il presidente: GARRI

02A02601

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 6 marzo 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8712
Yen giapponese	114,86
Corona danese	7,4317
Lira Sterlina	0,61250
Corona svedese	9,0400
Franco svizzero	1,4767
Corona islandese	88,12
Corona norvegese	7,7065
Lev bulgaro	1,9484
Lira cipriota	0,57435
Corona ceca	31,540
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,29
Litas lituano	3,4522
Lat lettone	0,5552
Lira maltese	0,3988
Zloty polacco	3,6190
Leu romeno	28401
Tallero sloveno	223,1622
Corona slovacca	42,053
Lira turca	1202000
Dollaro australiano	1,6743
Dollaro canadese	1,3836
Dollaro di Hong Kong	6,7949
Dollaro neozelandese	2,0460
Dollaro di Singapore	1,5921
Won sudcoreano	1146,76
Rand sudafricano	9,6660

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A02789

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ferro gluconato euroderm»

Estratto decreto n. 24 del 30 gennaio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FERRO GLUCONATO EURODERM, nelle forme e confezioni: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Euroderm RDC S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Aquileia, 8, cap 20144, Italia, codice fiscale n. 08571140584.

Confezioni autorizzate. Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «80 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 035239019 (in base 10), 11MF3C (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

Classe: A; nota: 76.

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998. n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress a r.l., stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni 240 (produzione, controlli, confezionamento).

Composizione: 1 compressa;

principio attivo: ferro gluconato 695 mg (equivalente a Fe^{++} 80 mg).

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02605

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefonicid»

Estratto decreto G n. 26 del 30 gennaio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica, CEFONICID nelle forme e confezioni:

«1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + fiala solvente da 2,5 ml;

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + fiala solvente da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Società Proge Farm r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, Baluardo La Marmora n. 4, codice fiscale n. 01419800030.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati da: Società laboratorio farmaceutico C.T. r.l. nello stabilimento sito in San Remo (Imperia), via Dante Alighieri n. 69/71.

Le operazioni terminali di controllo sono effettuate da: Società G.E.T. r.l. nello stabilimento sito in San Remo (Imperia), via L. Ariosto n. 15/17.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g di polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + fiala solvente da 2,5 ml;

A.I.C. n. 035045018/G (in base 10), 11FHNU (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembrer 1998, n. 488 e all'art. 36 comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 499;

«500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + fiala solvente da 2 ml:

A.I.C. n. 035045020/G (in base 10), 11FHNW (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 488, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997 n. 499.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + fiala solvente da 2,5, ml:

ogni flacone contiene: principio attivo: Cefonicid bisodico 1081 mg (pari a cefonicid 1000 mg);

ogni fiala solvente contiene:

principio attivo: Lidocania cloridrato 25 mg;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili;

«500 mg polvere solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + fiala solvente da 2 ml:

ogni flacone contiene principio attivo: Cefonicid bisodico 540,5 mg (pari a cefonicid 500 mg);

ogni fiala solvente contiene:

principio attivo: Lidocania cloridrato 20 mg;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili;

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02607

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Copaxone»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 667 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale «COPAXONE».

Titolare A.I.C.: Teva pharmaceuticals Ltd 5 Chancery Lane Clifford's Inn Londra EC4A IBU Inghilterra.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001:

28 flaconcini di polvere da 20 mg + 28 fiale di solvente;

A.I.C. n. 035418019/M (in base 10) 11SUX3 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: Classe A nota 65.

Prescrizione e dispensazione riservata ai centri autorizzati.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in € 828,91 pari a L. 1.605.000 (prezzo ex-factory, I.V.A. esclusa).

Su tale prezzo deve essere effettuato lo sconto agli ospedali del 8,9%.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera C.I.P.E. richiamata nelle premesse è di € 1.112,81 pari a L. 2.154.700 (I.V.A. inclusa).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Composizione: ogni flaconcino contiene: principio attivo: 20 mg di glatiramer acetato(*) equivalenti a 18 mg di glatiramer base.

La concentrazione alla ricostituzione è di 18 mg/ml espressi come glatiramer base.

Eccipienti: polvere: mannitolo, solvente: acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Teva pharmaceuticals industries Ltd Hashikma Street Industrial Zone 44102 Kfar Sava Israele.

Produzione della fiala solvente anche presso: Biogas pharmaceutical works Ltd Debrecen (Ungheria).

Controllo e rilascio dei lotti: Orphahell BV Industrieweg 23, 3640 AD Mijdrecht Olanda.

Indicazioni terapeutche: Copaxone è indicato per ridurre la frequenza delle recidive in pazienti deambulanti (cioè in grado di camminare senza aiuto) affetti da sclerosi multipla (SM) recidivante, con fasi di remissione, caratterizzata da almeno due attacchi di disfunzione neurologica nel precedente periodo di due anni.

Copaxone non è indicato in pazienti affetti da SM progressiva primaria o secondaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*) Glatiramer acetato è il sale acetato di polipeptidi sintetici contenente quattro aminoacidi naturali: acido L-glutammico, L-alanina, L-tirosina e L-lisina, in ambiti di frazione molare rispettivamente di 0,129-0,153, 0,392-0,462, 0,086-0,100 e 0,300-0,374. Il peso molecolare medio di glatiramer acetato è compreso fra 5000-9000 dalton.

02A02604

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefazolina Teva»

Estratto decreto n. 22 del 28 gennaio 2002

È autorizzata la conversione del medicinale CEFAZOLINA TEVA della società Teva Pharma Italia S.r.l. con sede in viale G. Richard, n. 7 - Milano, codice fiscale n. 11654150157, a «medicinale generico», con conseguente variazione della denominazione in CEFAZOLINA nelle confezioni:

A.I.C. n. 023853029/G - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile», 1 flaconcino di polvere liofilizzato + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 023853031/G - «polvere e solvente per soluzione iniettabile», 1 flaconcino di polvere liofilizzata + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 023853068/G - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile», 1 flaconcino di polvere liofilizzata + 1 fiala solvente da 10 ml.

Il prezzo delle confezioni del medicinale generico sopraindicato sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell'art. 29, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

I lotti del medicinale «Cefazolina Teva» non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02595

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cycloviran»

Estratto decreto n. 25 del 30 gennaio 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CYCLOVIRAN, rilasciata alla società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, n. 47 - 00144, Italia, codice fiscale 00410650584, è apportata la seguente modifica:

In sostituzione della confezione «IV 3 flaconcini Liof 250 mg» (codice A.I.C. n. 025299013) viene autorizzata la confezione «250 mg polvere per soluzione iniettabile 5 flaconcini» (codice A.I.C. n. 025299140).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «250 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini;

A.I.C. n. 025299140 (in base 10), 0S4264 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: «H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il pricipio attivo contenuto nella specialità medicinale in questione risulta avere un brevetto scaduto di cui è stata titolare o licenziataria, ai sensi del comma 7, art. 36, legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: The Wellcome Foundation LTD, stabilimento sito in UK, Temple Hill, Dartford - Kent (tutte); Glaxo Wellcome S.p.a., stabilimento sito in San Paolo di Torrile - Parma (Italia), Strada Asolana, n. 68 - S. Polo di Torrile (Parma) - (confezionamento secondario).

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: Aciclovir 250 mg;

eccipiente: sodio idrossido 45 mg.

Indicazioni terapeutiche: infezioni da herpes simplex e da varicella-zoster in pazienti immunocompromessi; profilassi delle infezioni da herpes simplex in pazienti gravemente immunocompromessi; forme ricorrenti di infezioni da virus varicella-zoster e forme gravi di herpes genitalis primario in soggetti con normale funzione immunitaria; encefalite da virus herpes simplex, con limitazione dell'impiego agli ospedali e case di cura; trattamento delle infezioni da herpes simplex nei neonati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 02599013 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A02594

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di talune confezioni della specialità medicinale «Gammakine».

Estratto provvedimento UPC/II/1111 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: GAMMAKINE.

Confezioni: 028805012 - 6 flaconi 0,5 ml 100 MCG.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0033/001/W008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della parte II del dossier.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/1112 dell'11 febbraio 2002

Specialità medicinale: GAMMAKINE.

Confezioni: 028805012 - 6 flaconi 0,5 ml 100 MCG.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0033/001/W010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica della procedura di test per il bulk «Unformulated».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A02603-02A02602

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

Avviso di adozione del «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po»

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato con deliberazione n. 26/2001 del 18 dicembre2001 il «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po».

Chiunque sia interessato potrà consultare gli elaborati di tale progetto di piano, per quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, negli orari di ufficio presso:

Regione Veneto - assessorato ambiente e lavori pubblici - Direzione difesa del suolo e protezione civile - Calle Priuli - Cannareggio,99 - Venezia;

Regione Emilia-Romagna - Assessorato difesa del suolo e della costa - Direzione generale ambiente - via dei Mille, 21 - Bologna;

Provincia di Rovigo - Presidenza della Provincia - via Richieri, 10 - Rovigo;

Provincia di Ferrara - Presidenza della Provincia - Corso Giovecca, 146 - Ferrara;

Autorità di bacino del fiume Po - via Garibaldi, 75 - Parma.

02A02636

Avviso di adozione della «Direttiva portate limite di deflusso per l'asta del fiume Po - Individuazione dei valori obiettivo»

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato con deliberazione n. 25/2001 del 18 dicembre 2001 la «Direttiva portate limite di deflusso per l'asta del fiume Po - Individuazione dei valori obiettivo».

Tale direttiva è consultabile sul sito www.adbpo.it e sarà pubblicata sui B.U.R. delle regioni territorialmente interessate.

02A02635

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 15 novembre 2001, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Legge n. 97/1994. Approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2001. (Deliberazione n. 89/2001).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2002).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 46, prima colonna, nel secondo capoverso delle premesse, al terzo rigo dove è scritto: «...e le province autonome *sano* adottati...», leggasi: «...e le province autonome *sono* adottati...»;

alla pag. 46, seconda colonna, al punto 1., al terzo rigo, dove è scritto: «.. .province autonome di *Trenta* e di Bolzano», leggasi: «...province autonome di *Trento* e di Bolzano...».

02A02671

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651056/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 3 0 7 *

€ 0,77